

## **CASSAZIONE**

### **È estorsione l'accordo contrattuale con l'azienda per paga inferiore al minimo retributivo**

LUNEDI' 04 GENNAIO 2010

Rischia una condanna per estorsione mediante minaccia il datore di lavoro che stipula "un accordo contrattuale" con il dipendente per pagarlo al di sotto dei minimi retributivi e meno rispetto alle ore di attività svolte.

Il monito arriva dalla Corte di cassazione che, con la sentenza n. 48868 del 21 dicembre 2009, ha confermato la condanna per estorsione con minaccia nei confronti di un datore di lavoro che aveva "minacciato diversi dipendenti di licenziarli se non avessero accettato di ricevere una retribuzione mensile inferiore a quella pattuita".

In particolare, ha affermato seconda sezione penale, "un accordo contrattuale tra datore di lavoro e dipendente, nel senso dell'accettazione da parte di quest'ultimo di percepire una paga inferiore ai minimi retributivi, non esclude, di per sè, la sussistenza dei presupposti dell'estorsione mediante minaccia, in quanto anche uno strumento teoricamente legittimo può essere usato per scopi diversi da quelli per cui è apprestato e può integrare, al di là della mera apparenza, una minaccia, ingiusta, perché è ingiusto il fine a cui tende, e se è idonea a condizionare la volontà del soggetto passivo, interessato ad assicurarsi comunque una possibilità di lavoro, altrimenti esclusa per le generali condizioni ambientali o per le specifiche caratteristiche di un particolare settore di impiego della manodopera".

Debora Alberici